



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 03/2020

COMUNE DI VIESTE – PARETE PERICOLANTE – ZONA PUNTA SAN FRANCESCO
INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTO: il rapporto di servizio datato 29.01.2020 redatto dal personale di questo Ufficio Circondariale dopo aver effettuato il sopralluogo;

VISTA: l'ordinanza di interdizione di specchi acquei e incolumità pubblica e privata n. 41/2014;

RILEVATO: che la presenza del masso si trova a picco tra arbusti è pericolante e costituisce un pericolo possibile e concreto per l'incolumità dei cittadini o delle imbarcazioni che occasionalmente sostano o transitano;

RITENUTO NECESSARIO: vietare qualsivoglia attività marittima in prossimità della parete pericolante in parola al fine di scongiurare ogni possibile incidente;

VISTI: gli artt. 17, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Art.1

(Interdizione specchio acqueo)

A tutela della pubblica incolumità, è vietata la navigazione, la pesca e la balneazione nello specchio acqueo antistante la costa a picco in località Punta San Francesco del comune di Vieste, entro un raggio di **50 metri** incentrato nel seguente punto di coordinate geografiche¹:

Lat: 41° 52, 975' Nord – **Long:** 016° 11. 137' E

Art.2

(Pubblicità del divieto)

Il comune di Vieste è invitato a volere apporre, nelle vicinanze del cedimento in questione, appositi cartelli monitori - anche in più lingue - che pubblicizzino il divieto di che trattasi ed a provvedere alla rimozione e messa in sicurezza del luogo.

¹ Datum: WGS84

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIUSEPPE SAVERIO ZACCARO

In Data/On Date:
mercoledì 29 gennaio 2020 17:47:49

Art.3

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005;
- b) negli altri casi, ed in relazione all'effettiva violazione commessa, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav., ovvero art. 1231 Cod. Nav.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 29 gennaio 2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe Saverio ZACCARO